



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Lamberto Giannini
Prefetto di Roma

Laura Lega
Capo Dipartimento Libertà civili e immigrazione
Ministero dell'interno

Gentili Prefetti,

nei giorni del 4 e 5 dicembre scorsi, una delegazione del Garante nazionale ha fatto accesso al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a seguito di un reclamo pervenuto da parte di uno dei cittadini stranieri trattenuti relativamente a un intervento effettuato, nella serata del primo dicembre u.s., dalle Forze di Polizia, in particolare del Reparto Mobile di Roma su richiesta del personale dei dispositivi di vigilanza applicati al Centro.

Nel corso della visita sono emerse delle problematiche relative alla gestione complessiva dei dati da parte dell'Ente gestore, sia rispetto all'area sanitaria, sia riguardo alla tenuta dei registri degli eventi critici che desidero richiamare alla Vostra attenzione.

In particolare, il registro, come stabilito dal nuovo Regolamento dei Cpr approvato il 19 maggio 2022 all'articolo 4 comma 2 punto p), è l'atto «ove annotare nell'immediatezza ogni evento che abbia creato turbativa all'interno del centro ed eventuali episodi che abbiano causato lesioni ad ospiti o operatori e atti di autolesionismo e suicidari». Invece, la compilazione di quello tenuto nel Cpr di Ponte Galeria è risultata lacunosa, superficiale ed effettuata su un *file* che non garantisce da eventuali manomissioni, cancellazioni o aggiunte successive e non rende possibile risalire al compilatore, né a chi sia effettivamente responsabile della sua tenuta.

Inoltre, sempre in merito alla registrazione dei dati, la delegazione del Garante ha avuto anche modo di visionare e acquisire il registro delle "consegne" della locale infermeria dove vengono annotate le informazioni ritenute più rilevanti circa le situazioni sanitarie delle persone trattenute. Il predetto registro è tenuto su un quadernone, scritto a penna, risulta privo di firma e indicazione del sanitario di turno compilatore. Anche in questo caso, tale metodo di registrazione si presta ad alterazioni e successive manomissioni. Oltretutto, la delegazione ha avuto difficoltà a risalire al nome dell'infermiera di turno al momento degli eventi critici oggetto del reclamo.

Il Garante nazionale non può non rilevare, inoltre, che è previsto un obbligo di denuncia ex articolo 331 c.p.p. in capo ai medici che, in veste di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio abbiano notizia di reato e obbligo di referto ex articolo 334 c.p.p. in capo in generale a tutti gli esercenti una professione sanitaria (incluso il personale infermieristico).



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

[omissis]

il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (Cpt) ha più volte richiamato gli Stati parte della Convenzione precisando: «Il registro sanitario redatto a seguito di un esame medico di una persona trattenuta, che sia appena ammessa nel centro o meno, deve contenere: (i) una descrizione completa delle constatazioni mediche oggettive, basata su un esame approfondito; (ii) un resoconto delle dichiarazioni dell'interessato pertinenti per l'esame medico, compresa ogni denuncia di maltrattamenti e percosse subiti; (iii) le osservazioni del medico, alla luce dei punti (i) e (ii), indicanti la compatibilità dei pretesi maltrattamenti e percosse con i riscontri oggettivi individuati durante l'esame medico. [...] Ogni qualvolta si riscontrano lesioni compatibili con le accuse di maltrattamenti e percosse formulate da una persona trattenuta in una struttura (o che, anche in assenza di denunce, siano indicative di maltrattamenti), l'informazione deve essere portata in modo tempestivo e sistematico all'attenzione del competente magistrato di sorveglianza, indipendentemente dal desiderio espresso dalla persona interessata»¹.

Ciò premesso, come noto, le carenze in materia di registrazione degli eventi critici si pongono in contrasto con le garanzie correlate alla tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti alle persone private della libertà personale, possibile ed effettiva solo in presenza di un sistema puntuale di documentazione degli accadimenti e delle procedure implementate, verificabile e accessibile, oltre che dagli Organismi di controllo, da parte dell'Autorità giudiziaria, anche a tutela di chi opera, a qualsiasi titolo, all'interno dei Centri.

Considerata la rilevanza delle criticità riscontrate nel quadro dei parametri dettati dalle norme nazionali e sovranazionali, nell'ambito degli obblighi inderogabili dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu), il Garante nazionale ha ritenuto opportuno informarne la Procura della Repubblica di Roma. Inoltre, per gli aspetti di pertinenza, è stata inviata apposita missiva al Capo Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Fatti salvi gli esiti di ciò che la Procura riterrà di fare, nonché gli aspetti problematici relativi alla specifica vicenda, alla luce delle criticità di ordine generale emerse nel corso dell'attività di visita, l'Autorità di garanzia ritiene necessario e urgente **raccomandare**:

- **la predisposizione di un sistema generalizzato e standardizzato di registrazione degli eventi critici da parte degli Enti gestori dei Cpr mediante l'allestimento di una banca dati nazionale consultabile da remoto e accessibile anche al Garante nazionale;**
- **la necessità di richiamare il personale sanitario in servizio nei Cpr affinché riporti nella documentazione sanitaria ogni informazione relativa a ferite o segni indicativi di possibili atti di violenza subita, comprese le relative dichiarazioni della persona visitata in merito**

¹ CPT/Inf(2017)3, paragrafo 9.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

**alla loro causa e la propria valutazione sulla compatibilità tra quanto osservato e la causa
addotta e, qualora ritenga che possano essere rivelatori di maltrattamenti, si attenga al
rigoroso rispetto degli obblighi di verifica e comunicazione all'Autorità giudiziaria previsti
dal codice di procedura penale in capo a ogni professionalità sanitaria.**

Mauro Palma

Roma, 7 dicembre 2023